



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 647 del 1 DICEMBRE 2025

pag. 1/44



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

PR FESR 2021-2027

Obiettivo Specifico 2.4 “Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici (FESR)”.

Azione 2.4.1 “Prevenzione del rischio da catastrofi ed aumento della resilienza - potenziamento delle strutture di comando e controllo (rete delle sale operative territoriali) e logistiche per la prevenzione e la gestione delle catastrofi”.

INDICE

Introduzione

Articolo 1

Dotazione finanziaria

Articolo 2

Soggetti ammissibili

Articolo 3

Interventi ammissibili

Articolo 4

Requisiti degli interventi

Articolo 5

Spese ammissibili

Articolo 6

Spese non ammissibili

Articolo 7

Forma, soglie e intensità del sostegno

Articolo 8

Cumulabilità degli aiuti

Articolo 9

Termini e modalità di presentazione della domanda informatica di agevolazione

Articolo 10

Valutazione di conformità della domanda

Articolo 11

Obblighi a carico del beneficiario

Articolo 12

Svolgimento delle attività, varianti, proroghe e relativi obblighi

Articolo 13

Tempi di realizzazione del progetto

Articolo 14

Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

Articolo 15

Verifiche e controlli del sostegno

Articolo 16

Revoche, rinunce e decadenza del sostegno

Articolo 17

Informazioni generali

Articolo 18

Informazione e pubblicità

Articolo 19

Disposizioni finali e normativa di riferimento

Articolo 20

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

Appendice

Introduzione

Il presente disciplinare rappresenta lo strumento di completamento dell'Avviso per manifestazione di interesse adottato con DDR n. 259 del 06/05/2025, con il quale si dà attuazione al Programma Regionale (PR) Veneto FESR 2021-2027 obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione Veneto approvato dalla Commissione europea dapprima con decisione C (2022) 8415 final del 16/11/2022 ed in seguito modificato con Decisione C(2024) 4983 final del 10 luglio 2024 e con Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025.

Il **disciplinare** si propone di fornire, ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi a regia regionale di cui all'azione 2.4.1 del PR Veneto FESR, uno strumento unitario per le procedure operative da attuare per:

- 1) la gestione e attuazione degli interventi;
- 2) la rendicontazione;
- 3) le verifiche delle operazioni (controlli).

In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 1269 del 14/10/2025 avente ad oggetto "PR Veneto FESR 2021-2027, Priorità 2, OS 2.4 Azione 2.4.1 "Prevenzione del rischio da catastrofi ed aumento della resilienza - potenziamento delle strutture di comando e controllo (rete delle sale operative territoriali) e logistiche per la prevenzione e la gestione delle catastrofi" - Definizione degli interventi a regia regionale e autorizzazione all'assegnazione del contributo", la Struttura responsabile dell'Azione è la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.

Inoltre, per come previsto con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, successivamente modificato nell'Allegato A1 con DGR n. 740 del 22/06/2023 e DGR n. 843 del 16/07/2024, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio per le attività di gestione delle singole Azioni del PR Veneto FESR 2021-2027, con funzioni, in particolare, di struttura incaricata dello svolgimento delle verifiche di gestione ai sensi dell'articolo 74 del Reg. (UE) 2021/1060 sui progetti finanziati.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 Regolamento (UE) 2021/1060 l'Azione rientra nella definizione di **"operazione di importanza strategica"** (d'ora in poi OIS) e declinata all'Appendice 3 del PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto.

Per OIS si intende un'operazione che fornisce un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di monitoraggio e comunicazione.

Sulla base dei progetti presentati dai sei enti che hanno aderito alla manifestazione di interesse, l'Autorità di Gestione selezionerà un intervento che possa rientrare nella casistica declinata dal menzionato regolamento UE come operazione di importanza strategica e informerà la Commissione europea entro un mese fornendo tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.

La comunicazione sulle OIS si prefigge di raccontare la storia del Programma in modo simbolico e di avvicinare così i risultati della politica di coesione alla comprensione più diretta e immediata da parte dei cittadini.

Comunicare le OIS deve raccontare anche la storia dei valori fondamentali dell'Unione e dei principi orizzontali della politica di coesione per questo è necessario che, una volta individuato un progetto ad importanza strategica, il singolo beneficiario debba organizzare un evento conoscitivo sul progetto che intende realizzare.

Il beneficiario deve assicurare la realizzazione dell'evento, il rispetto dei tempi di preavviso e coinvolgimento della Commissione europea e del coordinamento nazionale per il tramite dell'Autorità di Gestione e deve assicurare il massimo aggiornamento e inserimento delle informazioni necessarie all'Autorità di Gestione per popolare la propria area web relativa alle OIS.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione dell'evento deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- prevedere un utilizzo dei loghi e dell'immagine coordinata
- assicurare un approccio comunicativo a 360°
- tradurre la politica in risultati concreti, spiegando come influiscono nella qualità della vita dei cittadini
- coinvolgere attivamente l'AdG, la Commissione Europea e altri soggetti di alto profilo e informare il responsabile nazionale per la comunicazione
- coinvolgere giornalisti e media
- raggiungere un pubblico ampio coinvolgendo anche chi solitamente non è a conoscenza dei progetti UE
- utilizzare i vari social media prima, durante e dopo l'evento, con l'uso di piattaforme diverse e di contenuti multimediali (video, podcast o altri materiali audiovisivi)

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'evento potrà assumere le forme di:

- campagne di comunicazione
- eventi di inaugurazione o chiusura
- conferenze stampa o visite di giornalisti ai progetti
- incontri per mostrare i risultati alla cittadinanza (tour guidati, visite a laboratori o infrastrutture)
- iniziative specifiche che offrano un'esperienza di progetto unica (mostre, performance teatrali, eventi di storytelling)

Il coinvolgimento della Commissione Europea deve avvenire con le seguenti modalità:

- la Commissione Europea deve essere informata tempestivamente dell'evento (2 o 3 mesi prima)
- è auspicabile un ruolo attivo della Commissione (es. parlato)

La responsabilità di coinvolgimento della Commissione Europea spetta al beneficiario, se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'Autorità di Gestione applicherà decurtazioni, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Le disposizioni applicative del presente disciplinare sono emanate nel rispetto:

- del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023, n. 130 del 27/09/2023 e n. 221 del 21/12/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e come modificato dal Decreto n. 17 del 12/02/2025;
- del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, reperibile al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27>.

I contenuti del presente documento sono applicabili a tutti i progetti di cui all'Avviso per manifestazione di interesse ammessi a contributo, a seguito dei risultati dell'attività istruttoria dell'apposita Commissione di Valutazione.

Articolo 1

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è pari a Euro 11.000.000,00 (undici milioni) ed è stata suddivisa tra i beneficiari individuati dal Decreto n. 505 del 30/09/2025 di approvazione degli esiti istruttori e dalla DGR n. 1269 del 14/10/2025 di definizione degli interventi e assegnazione del contributo.

Articolo 2

Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda informatica di sostegno in FONDI RVE la Provincia di Belluno, la Provincia di Padova, la Provincia di Treviso, la Provincia di Vicenza, la Provincia di Verona e la Città Metropolitana di Venezia per come elencate nel Decreto n. 505 del 30/09/2025 e nella DGR n. 1269 del 14/10/2025 di definizione degli interventi a regia regionale ammessi a contributo di cui all'Azione 2.4.1.

Articolo 3

Interventi ammissibili

1. Ai fini dell'Avviso per manifestazione di interesse, sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:
 - Acquisto, ristrutturazione, manutenzione, ampliamento, nuova costruzione di strutture atte all'implementazione di sale operative per il monitoraggio, il coordinamento e la gestione degli eventi emergenziali di protezione civile. L'obiettivo è la formazione di una rete regionale di sale operative e centri di coordinamento che possano monitorare e comunicare in ogni momento nella gestione delle emergenze conseguenti alle catastrofi
 - Acquisto di nuove attrezzature ovvero manutenzione straordinaria di attrezzature già in uso a servizio della sala operativa regionale e/o provinciale o dei magazzini anche collocati in edifici già in uso
 - Creazione di sistema diffuso nel territorio di immobili destinati alla rimessa dei mezzi e delle attrezzature ed all'immagazzinamento dei materiali
 - Ammodernamento delle attrezzature e dei sistemi di comunicazione
 - Acquisto di software gestionali per le sale operative regionali e per i centri di coordinamento
2. Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.
3. Possono essere ammessi interventi già iniziati, purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, in conformità all'art. 63 comma 6 Reg. (UE) 2021/1060. Per "intervento non concluso" si intende un intervento per il quale la Direzione Lavori, alla data di presentazione della domanda in FONDI RVE non abbia ancora emesso il certificato di ultimazione dei lavori.

Articolo 4

Requisiti degli interventi

1. Le strutture che verranno acquisite, trasformate, dovranno essere rispettose dei seguenti requisiti:

1.1) la scelta degli immobili destinati a sala operativa della protezione civile o di polo logistico dovrà ricadere tra edifici (di nuova costruzione, da ristrutturare o acquistati) che rispettano le normative antisismiche in relazione alle zone di classificazione aggiornate con DGR n. 244 del 09/03/2021. Le opere strategiche per finalità di protezione civile e quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso devono essere sottoposte a verifica a cura dei rispettivi proprietari ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003. E' inoltre richiesto il rispetto di quanto previsto dalle "Indicazioni operative del Dipartimento Nazionale Protezione Civile EME/0020575 del 22/04/2015" in materia di "Caratteristiche strutturali" degli edifici.

1.2) per gli interventi materiali dovrà essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3)). Qualora per gli interventi si rendesse necessaria la valutazione d'incidenza saranno ammessi a finanziamento esclusivamente gli interventi con valutazione d'incidenza positiva.

1.3) per gli interventi strutturali (nuova costruzione o ampliamento) dovrà essere verificato il rispetto della procedura di verifica di compatibilità idraulica, con acquisizione dei pareri degli organi competenti nelle fasi progettuali previste dalla vigente normativa.

METODO DI ANALISI - La caratterizzazione delle condizioni idrauliche nello stato di fatto e nello stato di progetto deve essere effettuata applicando le metodologie correlate alla tipologia di fenomeno di cui al punto 1.1 (alluvione di pianura, alluvione costiera, colata detritica, alluvione torrentizia), per verificare che l'intervento proposto sia in condizioni di sicurezza e non generi incremento di pericolosità dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa per un evento di piena caratterizzato da un tempo di ritorno pari a 100 anni. In alternativa tali analisi possono essere condotte implementando un modello idraulico bidimensionale ad area limitata di adeguata estensione (almeno 2 km a monte e a valle dell'area interessata) correlato alla tipologia di fenomeno (alluvione di pianura, alluvione costiera, colata detritica, alluvione torrentizia). Il modello nella configurazione esistente del territorio - stato di fatto - dovrà essere calibrato utilizzando come riferimento i risultati delle analisi prodotte dall'Autorità di bacino dalle quali consegue l'attuale mappatura del pericolo.

1.4) per gli interventi strutturali (di nuova costruzione ed ampliamento) dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia di consumo di suolo. In particolare, la Legge Regionale 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Gli interventi dovranno pertanto essere realizzati in aree classificate come produttive/industriali/commerciali/per servizi pubblici, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate e solo dove questa possibilità è preclusa si deve prevedere il recupero di una uguale superficie impermeabilizzata in area diversa; gli immobili finalizzati alla creazione delle sale operative a tutti i livelli e i poli logistici regionali, dovranno prioritariamente essere già esistenti o ricadere in aree già urbanisticamente trasformabili al fine di limitare il consumo di suolo.

1.5) Acquisizione di ogni altra autorizzazione necessaria.

2. L'intervento dovrà altresì prevedere/garantire:

- coerenza con la DGR n.103 del 11/02/2013 "Protezione Civile: Approvazione del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze", nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile";
- rispetto della L.R. n. 13/2022 "Disciplina delle attività della protezione civile";
- per quanto riguarda le prescrizioni derivanti dal vigente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), garantire che la struttura non ricada in aree a rischio R2 o superiore;
- qualora le sedi individuate per la realizzazione dei poli logistici e delle sale operative siano di proprietà di enti diversi dalla Regione del Veneto, l'accordo, previsto dall'art. 7 della L.R. n. 13/2022, dovrà prevedere un vincolo di utilizzo per i fini esplicitati nell'accordo di programma per almeno 25 anni dalla stipula dell'accordo stesso;
- conformità alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale di cui alla DGR n.77 del

01/02/2022 consultabile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>;

- l'immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto "climate proofing") degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, nelle modalità previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 e dagli "Indirizzi per la verifica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021 – 2027" nota DPCOE-0006204-P-09/10/2023, come previsto all'articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/1060, secondo quanto previsto dall'Allegato A3 dell'Avviso per manifestazione di interesse e riportato in appendice;
 - il rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR Veneto FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE). In fase di presentazione delle domande di saldo, le modalità con le quali sono state rispettate le prescrizioni del principio DNSH indicate nella Relazione Tecnica, da presentare unitamente al progetto esecutivo, devono essere dettagliate, coerentemente con le spese sostenute, secondo quanto declinato nell'Allegato A3 dell'Avviso per manifestazione di interesse e qui di seguito riportato;
 - il rispetto delle prescrizioni specifiche in tema di:
 - gestione dei rifiuti;
 - siti Natura 2000.
3. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>.
4. Gli interventi di cui all'Azione 2.4.1 verranno attuati nel rispetto dei diritti fondamentali ed in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché agli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 ed a quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.
5. I progetti dovranno essere rispettosi dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'08/06/2023.

Articolo 5

Spese ammissibili

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese già declinate nell'Avviso per manifestazione di interesse e che, per praticità, si riportano nella tabella che segue:

CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA
a. Spese relative ad immobili, (edifici e terreni)	a1) Le spese relative all'acquisto del suolo sono ammesse nel limite del 10% della somma degli investimenti complessivi delle categorie a 2), b) e d) ai sensi del Reg. 2021/1060 art. 64. Elevabile al 15 % nei casi previsti dall'art. 64 comma 1 lett. b PAT aree degradate. a2) Le spese relative all'acquisto degli edifici.
b. Spese per opere edili e impiantistiche	Rientrano in questa categoria i costi per le opere pubbliche, comprese le opere accessorie, oltre che alla fornitura dei materiali per tali opere (ad esempio: opere strutturali, opere di finitura, opere di impiantistica (termoidraulica, elettrica, meccanica, speciale), opere relative agli interventi di consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo connesse alla salvaguardia dell'edificio, opere per la realizzazione dell'edificazione o il recupero dell'immobile, lavori e relative forniture per interventi per l'efficientamento energetico).
c. Servizi tecnici	Rientrano in questa categoria i costi relativi alla progettazione a tutti i livelli (es. architettonica, strutturale, impiantistica), alla contabilizzazione, alla direzione e assistenza ai lavori, al collaudo dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché servizi specialistici di progettazione, quali ad esempio: attestazioni di prestazione energetica (APE), diagnosi energetica, indagini preliminari e studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto, studi di valutazione del comportamento sismico allo stato attuale e post intervento, studi propedeutici alla realizzazione dell'intervento (quali indagini geologiche, geofisiche, geotecniche e prove di laboratorio, indagini e prove sui materiali e sulle strutture, rilievo geometrico e strutturale), sono calcolati con un tasso forfettario pari al 13,13% dei costi relativi ai lavori, comprese le opere accessorie e la fornitura dei materiali per tali opere, categoria b), ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) 1060/2021. Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente, ma dovrà essere richiesta dal beneficiario all'interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale. Le spese relative ai servizi tecnici rendicontate a costi reali non sono ammesse.
d. Acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature	Rientrano in questa categoria le spese relative all'acquisto diretto di impianti, macchinari, strumenti e attrezzature. Viene ricompresa in questa categoria anche l'acquisizione di hardware e arredi (se non esclusi dall'avviso). Non sono ammissibili beni alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale) ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) 1058/2021. Sono esclusi i veicoli.
e. Spese per consulenze	Rientrano in questa categoria le spese relative ai servizi e alle consulenze collegate all'ottenimento di perizie/pareri e certificazioni. Trattasi di servizi esterni non riferibili né collegati ai servizi tecnici per la realizzazione delle opere edili e dei lavori.
f. IVA	L'IVA può essere riconosciuta sulle voci di spesa a), b), d), e). Ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c) del Reg (UE) 2021/1060, è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5 000 000 euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad

	almeno 5 000 000 euro (IVA inclusa), l'IVA è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.
g. Spese generali	Costi indiretti calcolati ai sensi dell'art. 54 lettera a) del Reg. 1060/2021 con tasso forfettario fino al 7 % relative alle lettere a), b), c), d), e), f) a copertura dei costi generali di gestione per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile all'attività progettuale (si tratta ad esempio di bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità, spese di assunzione, il personale di pulizia, acquisto di materiali di cancelleria, ecc.). Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal proponente all'interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica, ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti dal beneficiario per spese generali.

2. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:
- sostenute e pagate esclusivamente dal beneficiario del sostegno tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso
 - congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo ed indicate nel format della domanda
 - sostenute e pagate a partire dal 01/01/2023
 - per le opere edili ed impiantistiche, sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori indicata nel titolo abilitativo, se previsto
 - analiticamente indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori
3. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto.
4. L'IVA, ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c), è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5.000.000 euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 euro (IVA inclusa), l'IVA è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.

Articolo 6

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili gli investimenti esclusi dal FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.
2. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese sostenute per operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di contributo a prescindere dal fatto che tutti i pagamenti siano stati effettuati o meno, per come previsto dall'art. 63 punto 6 del Reg. 2021/1060;
 - b) per investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili (compresi quindi anche gli impianti alimentati da gas naturale) ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) 1058/2021;
 - c) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa

esecutrice;

- d) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A;
- e) le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione o contributi in natura;
- f) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
- g) beni usati e ricondizionati (qualora non previsti esplicitamente nelle spese ammissibili);
- h) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
- i) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
- j) per le perdite su cambio di valuta;
- k) relative ad ammende, penali e controversie legali;
- l) spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
- m) le spese sostenute e pagate anteriormente al 01/01/2023 e le spese pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto o non interamente pagate;
- n) spese correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
- o) fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
- p) spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dall'Avviso per manifestazione di interesse;
- q) oneri e contributi obbligatori sostenuti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure di gara;
- r) spese per il personale interno ed esterno compresi gli incentivi alle funzioni tecniche normate dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 7

Forma, soglie e intensità del sostegno

1. Il valore degli interventi, con riferimento alle spese ritenute ammissibili dall'Avviso per manifestazione di interesse, dovrà essere di almeno 300.000,00 euro.
2. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è riconosciuta fino al 90% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto, nel limite massimo di euro due milioni (2.000.000/00) per ogni Ente richiedente. Il cofinanziamento da parte dell'Ente beneficiario è pari a una quota minima del 10% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.
3. Il quadro finanziario sintetico dei progetti approvati con DGR 1269 del 14/10/2025 è il seguente:

Ente	Totale Spese ammissibili (euro)	Contributo massimo (euro) (90% spese ammissibili, massimo € 2mil)	Ripartizione contributo (euro)
Città Metropolitana di Venezia	2.865.273,84	2.000.000,00	1.856.496,58
Provincia di Belluno	2.971.982,00	2.000.000,00	1.856.496,58
Provincia di Padova	3.800.000,00	2.000.000,00	1.856.496,58

Provincia di Treviso	1.908.352,32	1.717.517,09	1.717.517,09
Provincia di Verona	2.935.973,28	2.000.000,00	1.856.496,58
Provincia di Vicenza	2.576.018,23	2.000.000,00	1.856.496,58

4. A pena di decadenza, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 300.000,00 e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.

Articolo 8

Cumulabilità degli aiuti

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dall'Avviso per manifestazione di interesse e dal presente disciplinare sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
2. I contributi assegnati sono cumulabili, per le medesime spese riconosciute ammissibili, con altre forme di sostegno, qualsiasi sia la denominazione e la natura, purché nei limiti del 100% della spesa ammessa a contributo.
3. È ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione di cui all'Avviso per manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 63, par. 9 del Regolamento UE n. 2021/1060.
4. In fase di rendicontazione della spesa il beneficiario dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già concessi, diretti al medesimo intervento ammesso, specificando:
 - la misura di incentivazione (citandone gli estremi) per la quale si è beneficiari;
 - l'entità del contributo;
 - le voci di spesa oggetto del contributo.
5. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.
6. È fatto divieto di cumulare le agevolazioni di cui all'Avviso per manifestazione d'interesse con i contributi erogati dal PNRR.

Articolo 9

Termini e modalità di presentazione della domanda informatica di agevolazione

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso a Fondi.RVE.
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno da parte dei beneficiari individuati all'art. 2 è prevista dalle **ore 10.00 del giorno 13/01/2026** e sarà attiva fino alle **ore 17:00 del giorno 19/02/2026**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui all'Avviso

per manifestazione d'interesse Allegato A2, la domanda potrà essere “Presentata” definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE e di invio della domanda si rinvia alla pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.

4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare da Fondi.RVE la domanda di sostegno in formato “PDF”, firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>;

5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, la seguente documentazione:

Documentazione <u>obbligatoria a pena di inammissibilità</u> della domanda di sostegno	<i>I beneficiari sono tenuti alla presentazione del seguente progetto:</i> 1. di fattibilità tecnico-economica di cui all’art. 23 del d.lgs. 50/2016 per i progetti antecedenti l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023; 2. quadro esigenziale dell’opera ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023 e secondo quanto previsto dall’Allegato I.7
Documentazione necessaria ai fini della verifica di conformità	<i>Dichiarazioni requisiti (già inviate con la domanda di manifestazione di interesse di cui all’art. 4 del presente disciplinare)</i>

6. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato “PDF”.

7. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.

8. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
- sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente disciplinare;
- sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal presente disciplinare e che non contenga tutte le informazioni in questo dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria).

9. Il soggetto richiedente dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico:

- dichiarazione sulla localizzazione dell’intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
- dichiarazione relativa al rispetto del DNSH di cui all’art. 4 comma 2;
- dichiarazione di presa d’atto di quanto previsto dal presente disciplinare;

10. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come

obbligatori.

Articolo 10

Valutazione di conformità della domanda

1. La domanda presentata dal beneficiario, completa della documentazione richiesta, è istruita da parte della SRA (Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale), che procede alla verifica della sussistenza dei requisiti del beneficiario e della domanda di sostegno per l'accesso alle agevolazioni al fine di accertarne l'ammissibilità. L'iter di valutazione della domanda è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed integrazioni e dei Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 08/06/2023, ai sensi art. 40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060.

Articolo 11

Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente disciplinare, si obbliga a:

- a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale e AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
- b) dare tempestiva comunicazione alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale e ad AVEPA, a mezzo PEC (protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it e protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- c) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- d) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
- e) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
- f) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 8;
- g) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti nell'Avviso per manifestazione di interesse all'art. 4, comma 1 del presente disciplinare per un periodo di almeno cinque (5) anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
- h) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
- i) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, ora finanziato con DGR n. 1269 del 14.10.2025 nei *cinque* anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- j) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato;
- k) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 18 del presente disciplinare;

- l) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 13 del presente disciplinare;
 - m) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 13 e 14 del presente disciplinare;
 - n) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nell'Avviso per manifestazione di interesse, nel disciplinare e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - o) inserire nei giustificativi di spesa, negli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali i codici CIG e CUP;
 - p) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
 - q) rispettare le normative comunitaria e nazionale, in particolare le norme in materia di appalti pubblici, tutela della concorrenza, tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, edilizia, urbanistica;
 - r) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
 - s) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;
 - t) soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027 e secondo quanto indicato all'art. 4 comma 2 del presente disciplinare;
 - u) rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023, il cui contenuto integra quanto previsto dal presente disciplinare.
2. Con riferimento alle OIS, così come meglio descritte nell'introduzione il beneficiario del sostegno individuato dalla SRA in concerto con l'AdG, si obbliga inoltre ad organizzare un evento o comunque un'attività di comunicazione con il coordinamento dell'Autorità di Gestione FESR e coinvolgendo in tempo utile la Commissione.
3. La presentazione della domanda di sostegno in FONDI RVE equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dall'Avviso per manifestazione di interesse e dal presente disciplinare.

Articolo 12

Svolgimento delle attività, varianti, proroghe e relativi obblighi

1. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso entro 31/12/2028.
2. L'intervento si considera concluso con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e il raggiungimento degli obiettivi che sono alla base della valutazione di ammissibilità per la concessione del sostegno.
3. Il beneficiario del contributo deve obbligatoriamente rispettare la seguente tempistica:
 - a) Entro il termine di 10 mesi decorrenti dalla data di emissione del decreto di impegno del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale a favore degli Enti

beneficiari, il beneficiario deve trasmettere:

- i. per procedure di appalto ordinario di lavori, l'atto di approvazione del progetto esecutivo attestante la copertura finanziaria del progetto, il progetto esecutivo approvato comprensivo del Piano di Manutenzione e gestione dell'opera, unitamente alla Relazione di verifica climatica firmata digitalmente da un tecnico abilitato;
- ii. per procedure di appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023, l'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e il provvedimento di aggiudicazione all'esito della gara avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

Tutta la succitata documentazione dovrà essere tempestivamente trasmessa via pec alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale al seguente indirizzo (protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it) e ad Avepa al seguente indirizzo (protocollo@cert.AVEPA.it).

- b) Nei casi di cui al numero ii. del punto precedente, entro 6 mesi dalla trasmissione dei documenti ivi indicati, con le medesime modalità dovranno essere trasmessi altresì l'atto di approvazione del progetto medesimo attestante la copertura finanziaria del progetto, il progetto esecutivo approvato comprensivo del Piano di Manutenzione e gestione dell'opera, unitamente alla Relazione di verifica climatica firmata digitalmente da un tecnico abilitato.
- c) In caso di superamento del termine di 10 mesi di cui al punto a), è possibile la richiesta di proroga motivata per un termine non superiore a 2 mesi.
- d) In caso di superamento del termine di proroga autorizzato ed entro ulteriori 2 mesi, è applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 1% del sostegno effettivamente concesso.
- e) In caso il beneficiario non adempia agli obblighi previsti al punto a) entro 14 mesi dalla data di emissione del decreto di impegno del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale a favore degli Enti beneficiari o agli obblighi previsti al punto b) entro il termine ivi indicato, si procede con la decadenza totale del sostegno al beneficiario ai sensi dell'articolo 16 comma 3 lettera l).
- f) **Entro la data del 31/03/2029** tutte le spese devono essere sostenute e regolarmente pagate ossia devono essere emessi e quietanzati i giustificativi di spesa.
- g) Le modifiche del contratto in corso d'opera dell'appalto devono essere tempestivamente trasmesse tramite pec ad AVEPA (protocollo@cert.AVEPA.it) e alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale (protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it) e devono essere motivate ai sensi del codice dei contratti.

A corredo della richiesta di ammissione della variante, è necessario trasmettere:

- atto di approvazione della modifica del contratto d'appalto;
- eventuale relazione del Rup;
- relazione tecnica del Direttore dei Lavori/ esecuzione ed elaborati;
- atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l'eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi;
- eventuale revisione della Relazione di verifica climatica (cosiddetto "climate proofing"), secondo le modalità previste dall'Allegato A3 Sezione B dell'Avviso per manifestazione di interesse.

4. Per quanto non previsto dal comma precedente, si rimanda al Manuale Procedurale PR Veneto FESR 2021/2027 sez. III par. 3.3 "Disposizioni relative alle variazioni in corso di realizzazione delle operazioni".

Articolo 13**Tempi di realizzazione del progetto**

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	le spese sono ammissibili a partire dal 01/01/2023
Apertura presentazione domanda informatica di sostegno	dalle ore 10:00 del 13/01/2026
Chiusura presentazione domanda informatica di sostegno	entro le ore 17:00 del 19/02/2026
Atto di approvazione del progetto esecutivo	Entro il termine di 10 mesi decorrenti dalla data di emissione del decreto di impegno del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale a favore degli Enti beneficiari, il beneficiario deve trasmettere: i. per procedure di appalto ordinario di lavori, l'atto di approvazione del progetto esecutivo attestante la copertura finanziaria del progetto, il progetto esecutivo approvato comprensivo del Piano di Manutenzione e gestione dell'opera, unitamente alla Relazione di verifica climatica firmata digitalmente da un tecnico abilitato; ii. per procedure di appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023, l'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e il provvedimento di aggiudicazione all'esito della gara avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. Tutta la succitata documentazione dovrà essere tempestivamente trasmessa via pec alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale al seguente indirizzo (protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it) e ad Avepa al seguente indirizzo (protocollo@cert.AVEPA.it). Nei casi di cui al numero ii. del punto precedente, entro 6 mesi dalla trasmissione dei documenti ivi indicati, con le medesime modalità dovranno essere trasmessi altresì l'atto di approvazione del progetto medesimo attestante la copertura finanziaria del progetto, il progetto esecutivo approvato comprensivo del Piano di Manutenzione e gestione dell'opera, unitamente alla Relazione di verifica climatica firmata digitalmente da un tecnico abilitato. In caso di superamento del termine di 10 mesi, è possibile la richiesta di proroga motivata per un termine non superiore a 2 mesi. In caso di superamento del termine di proroga autorizzato ed entro ulteriori 2 mesi, è applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 1% del sostegno effettivamente concesso.

Presentazione domanda di anticipo (facoltativo)	a partire dal 60esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni (entro le ore 17:00) dalla data di chiusura della presentazione della domanda informatica su FONDI RVE
Presentazione domanda di primo acconto (facoltativo)	a partire dal 01/10/2026 ed entro le ore 17:00 del 04/05/2027
Presentazione domanda di secondo acconto (obbligatorio)	a partire dal 02/10/2027 ed entro le ore 17:00 del 04/05/2028
Conclusione del progetto (obbligatorio)	entro il 31/12/2028
Presentazione domanda di saldo (obbligatorio)	a partire dal 01/06/2028 ed entro le ore 17:00 del 31/03/2029

Articolo 14

Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. L'erogazione del sostegno al beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal Manuale Procedurale PR FESR (Allegato A al Decreto n. 130 del 27/09/2023 par. 2.5 sezione II) se non diversamente disciplinate nel presente documento.
2. Le domande di erogazione di anticipo o di acconto e del saldo del sostegno, prima del caricamento definitivo nel Sistema informatico, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
3. Il pagamento del sostegno è disposto dalla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
<u>Anticipo</u> (facoltativo)	La domanda di anticipo può essere presentata a partire dal 60esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni, (entro le ore 17:00), dalla data di chiusura della presentazione della domanda informatica su FONDI RVE.	pari al 40% del sostegno concesso	Atto rilasciato dall'organo decisionale dell'Ente pubblico stesso, nel quale questo si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia e l'interesse, se il diritto all'anticipo viene revocato. L'atto di garanzia dovrà essere redatto secondo lo schema disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it (https://www.avepa.it/servizi/settori/aiuti-e-contributi/fesr/pr-veneto-fesr-2021-2027/modulistica/garanzie-fideiussorie) nella sezione PR Veneto FESR 2021-2027.

			Lo svincolo della fideiussione/atto di garanzia avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo. Copia dell'ultimo EC relativo al conto corrente presso cui si chiede l'accredito (prima pagina da cui sia visibile IBAN e intestatario).
<u>Primo</u> <u>Acconto</u> (facoltativo)	La domanda di acconto può essere presentata a partire dal 01/10/2026 ed entro le ore 17:00 del 04/05/2027.	Pari almeno al 30% del sostegno concesso.	- relazione intermedia, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti; - eventuale attestazione/verbale di inizio attività del Direttore dell'esecuzione del contratto (obbligatoria in domanda di saldo); - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; - documenti giustificativi di pagamento - contratto afferente alle spese rendicontate e corrispondenti atti delle procedure di contrattazione (completi di verbali, pubblicazioni, controlli, comunicazioni obbligatorie, eventuali modifiche contrattuali); - documenti riguardanti gli affidamenti di cui ai successivi commi 20, 21 e 22; - tutta la documentazione relativa alla contabilità lavori approvata comprensiva di SAL, registro di contabilità, libretto delle misure, certificato di pagamento ed eventuali liste in economia se presenti; - foto del cartello di cantiere con il logo e principali foto dei lavori in corso; - documentazione necessaria ai fini del rispetto del principio DNSH; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - nel caso in cui siano rendicontate spese relative all'acquisto di macchinari, strumenti e attrezzature: DDT di consegna, certificato di conformità, schede tecniche e ogni altro documento utile a valutare l'ammissibilità della spesa in conformità a quanto previsto all'art. 5.

<u>Secondo</u> <u>Acconto</u> (obbligatorio)	La domanda di acconto deve essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 02/10/2027 ed entro le ore 17:00 del 04/05/2028. Nel caso in cui l'acconto obbligatorio venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decurtazione del 20% del contributo spettante da applicarsi al saldo.	Pari ad almeno il 40% del sostegno concesso. Il sostegno relativo agli acconti, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del <u>sostegno</u> concesso.	- relazione intermedia, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti; - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi, pari ad almeno il 50% delle spese previste e ammesse al sostegno; - documenti giustificativi di pagamento; - contratto afferente alle spese rendicontate e corrispondenti atti delle procedure di contrattazione (completi di verbali, pubblicazioni, controlli, comunicazioni obbligatorie, eventuali modifiche contrattuali); - documenti riguardanti gli affidamenti di cui ai successivi commi 20, 21 e 22; - tutta la documentazione relativa alla contabilità lavori approvata comprensiva di SAL, registro di contabilità, libretto delle misure, certificato di pagamento ed eventuali liste in economia se presenti; - foto del cartello di cantiere con il logo e principali foto dei lavori in corso; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - nel caso in cui siano rendicontate spese relative all'acquisto di macchinari, strumenti e attrezzature: DDT di consegna, certificato di conformità, schede tecniche e ogni altro documento utile a valutare l'ammissibilità della spesa in conformità a quanto previsto all'art. 5.

<u>Saldo</u>	La domanda di saldo deve essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 01/06/2028 ed entro le ore 17:00 del 31/03/2029. Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.	Si rimanda a quanto previsto all'art. 16 del presente disciplinare	- relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente, sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto; - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; - tutta la documentazione relativa alla contabilità lavori approvata comprensiva di SAL, registro di contabilità, libretto delle misure, certificato di pagamento ed eventuali liste in economia se presenti; - verbale di inizio lavori, se non già trasmesso con le domande di acconto; - certificato di fine lavori; - eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori se presenti; - certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione dei lavori e relativo atto di approvazione; - certificato di collaudo statico e relativo atto di approvazione se previsto; - certificato di agibilità dove sia richiesto dalla normativa o dichiarazione del RUP che per il tipo di interventi realizzati il certificato di agibilità non è dovuto; - dichiarazioni di conformità impianti se previsti; - provvedimento con cui il beneficiario approva gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione; - eventuale APE post-intervento registrata; - documentazione fotografica rappresentativa del cartello di cantiere, se non già trasmesso con le domande di acconto, delle aree/edifici a lavori conclusi, della targa permanente apposta in loco attestante il contributo PR FESR come specificato all'art. 18; - piano finanziario dell'opera realizzata con indicazione dell'eventuale cofinanziamento mediante altro sostegno assegnato da altro Ente per lo stesso intervento, ovvero di sostegno richiesto e
----------------------------	--	---	---

			in via di istruttoria da parte dell'Ente gestore; - documentazione relativa ad eventuali affidamenti non rendicontati con le domande di pagamento in acconto; - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; - documenti giustificativi di pagamento; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 18; - documentazione necessaria ai fini del rispetto del principio DNSH; - nel caso in cui siano rendicontate spese relative all'acquisto di macchinari, strumenti e attrezzature: DDT di consegna, certificato di conformità, schede tecniche e ogni altro documento utile a valutare l'ammissibilità della spesa in conformità a quanto previsto all'art. 5.
--	--	--	--

4. In fase di istruttoria della domanda di saldo, AVEPA verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. Ove necessario, durante lo svolgimento delle attività istruttorie della rendicontazione, potrà essere previsto, da parte di AVEPA, un coinvolgimento della SRA competente per l'Azione con modalità che verranno definite dall'Agenzia stessa.

5. Il CIG e il CUP devono essere indicati sui giustificativi di spesa, sugli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali. L'art. 6 comma 2 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità prevede, per il caso di omessa indicazione del codice CUP o del CIG negli strumenti di pagamento, l'applicazione a carico del soggetto inadempiente di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.

6. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 5 comma 2 del presente disciplinare.

7. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato e corrispondere alle voci di spesa ammesse al sostegno.

8. Nel compilare la domanda di pagamento, il beneficiario dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione: "I giustificativi di spesa sono conformi alle disposizioni di legge vigenti ed è stata effettuata la verifica del DURC o della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sulla non obbligatorietà degli stessi da parte del relativo fornitore".

9. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
F24	● Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato ● Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24.	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.
Mandati di pagamento	● Provvedimento di liquidazione ● Copia del mandato quietanzato ● Documento/ricevuta di avvenuto pagamento da parte della tesoreria	Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria (data della quietanza).

10. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente.

11. Nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita (comunicazione di avvenuta cessione del credito, atto di cessione, provvedimento di presa d'atto dell'ente beneficiario alla cessione).

12. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 12 comma 3.

13. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.

14. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 5, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda. Per maggiori dettagli, si rimanda al Manuale Procedurale PR Veneto FESR 2021/2027 sez. III par. 3.3.1 "Compensazioni tra le categorie di spesa".

15. Ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021 le verifiche sulle domande di pagamento potranno essere effettuate sulla base di una valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

16. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.

17. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

18. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della

fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

19. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con Decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente.

20. I contratti stipulati devono essere trasmessi unitamente alla documentazione amministrativa presupposta afferente alla procedura osservata, ciò al fine del riscontro da parte dei competenti uffici di eventuali irregolarità.

21. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare in relazione a ciascun contratto d'appalto:

- determina a contrarre;
- bando di gara d'appalto o avviso pubblico di indagine di mercato;
- comprova delle avvenute pubblicazioni del bando o dell'avviso pubblico di indagine di mercato;
- nel caso di procedura negoziata effettuata sulla base di elenchi, avviso pubblico istitutivo dell'elenco, regolamento e atto di approvazione;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco delle ditte invitate;
- lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;

22. Per i contratti di subappalto è necessario allegare:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo ex art. 119 comma 16 d.lgs. 36/2023;
- autorizzazione al subappalto.

Articolo 15

Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 77 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo 65 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei cinque anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l’ammissione e l’erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’Avviso per manifestazione di interesse;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l’Ente beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
- la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati, per cinque anni dall’erogazione del contributo al beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei cinque anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nell’Avviso per manifestazione d’interesse e nel presente disciplinare per l’ammissibilità della domanda e per l’ammissione/erogazione del contributo.

3. La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione alle operazioni cofinanziate. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla decadenza totale del contributo.

Articolo 16

Revoche, rinunce e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale con comunicazione dell’Ente beneficiario, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it) e ad AVEPA al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@cert.AVEPA.it). La Direzione Protezione Civile Sicurezza e Polizia Locale adotta il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l’avvenuto pagamento del saldo del sostegno.

2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.

3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
- a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 12 comma 1 del presente disciplinare;
 - b) mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 13 del disciplinare salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
 - c) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno;
 - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno;
 - g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
 - h) intervenuta insussistenza dei requisiti richiamati all'articolo 4 prima dell'avvenuta erogazione del saldo, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
 - i) mancato rispetto delle disposizioni previste dall'Avviso per manifestazione d'interesse, dal disciplinare e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - j) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel disciplinare e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - k) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 7;
 - l) mancato invio da parte del beneficiario, entro 14 mesi dalla data di emissione del decreto di impegno del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale a favore degli Enti beneficiari, come previsto dall'art. 14 comma 3, dei seguenti documenti:
 - per procedure di appalto ordinario di lavori, l'atto di approvazione del progetto esecutivo attestante la copertura finanziaria del progetto, il progetto esecutivo approvato comprensivo del Piano di Manutenzione e gestione dell'opera, unitamente alla Relazione di verifica climatica firmata digitalmente da un tecnico abilitato;
 - per procedure di appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023, l'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e il provvedimento di aggiudicazione all'esito della gara avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.
 - m) nel caso di procedura di appalto integrato, il mancato invio da parte del beneficiario, entro 6 mesi dalla trasmissione dell'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del provvedimento di aggiudicazione all'esito della gara avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, dei seguenti documenti: atto di approvazione del progetto esecutivo attestante la copertura finanziaria del progetto, progetto esecutivo approvato comprensivo del Piano di Manutenzione e gestione dell'opera, Relazione di verifica climatica firmata digitalmente da un tecnico abilitato;
 - n) la mancata presentazione o incongruente compilazione della perizia asseverata nel rispetto

delle prescrizioni in tema di DNSH, per come previsto dall'All.to A3 all'Avviso per Manifestazione di interesse e qui richiamato dall'art. 4 comma 2;

- o) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e ss. mm. ii.

4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:

- a) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento del saldo e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
- b) mancata presentazione entro i termini stabiliti della domanda di acconto obbligatoria. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di acconto obbligatoria verrà applicata per ogni giorno di ritardo, una riduzione pari all'1% dell'importo del contributo spettante. Decorso i 20 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di acconto obbligatorio, si applica una riduzione pari al 20% del contributo spettante, da applicarsi in fase di saldo;
- c) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 5 in misura superiore al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
- d) mancato rispetto del termine di proroga autorizzato ai sensi dell'art. 12, comma 3 lettera c). Nel caso in cui la documentazione ivi prevista venga trasmessa entro ulteriori 2 mesi, è applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 1% del sostegno effettivamente concesso;
- e) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 18 del presente disciplinare; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
 - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- f) mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 dopo l'avvenuta erogazione del saldo e prima che siano decorsi 5 anni dal pagamento del saldo;
- g) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il contributo oggetto del presente disciplinare prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
- h) qualora lo scostamento tra la spesa ammessa a sostegno e la spesa rendicontata ammessa a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
 - Spesa rendicontata ammessa minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - Spesa rendicontata ammessa minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;

- i) mancato rispetto delle prescrizioni in tema di DNSH con riferimento alle singole spese ammesse a contributo che comporta il taglio della spesa medesima come previsto dall' All.to A3 all' Avviso per manifestazione di interesse e qui richiamato dall'art. 4 comma 2;
 - j) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nell' Avviso per manifestazione di interesse e nel presente disciplinare e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale;
 - k) il mancato adempimento degli obblighi di pubblicità da parte del beneficiario selezionato per l' Operazione di Importanza Strategica comporterà la decurtazione fino al 3% del sostegno dei fondi all' operazione interessata da parte Autorità di Gestione, tenuto conto del principio di proporzionalità;
 - l) il contributo è soggetto a rettifiche in diminuzione, fino alla revoca parziale o totale, qualora venga accertato il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. Nella determinazione delle rettifiche finanziarie dovute per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici saranno applicati anche gli Orientamenti approvati dalla Commissione Europea con Decisione C(2019) 3452 del 14/05/2019.
5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.
6. Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023.

Articolo 17

Informazioni generali

1. Copia integrale dell' Avviso per manifestazione di interesse e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>.
2. Informazioni e chiarimenti in merito alla presentazione della domanda in modalità informatica potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711.
3. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto Direzione protezione civile, Sicurezza e Polizia locale e ad AVEPA:
 - a) nella fase di presentazione della domanda informatica di cui all' articolo 9 del presente disciplinare:
 - i) per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>;
 - ii) per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l' Agenzia Veneta per i pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it ;
 - b) nella fase successiva alla verifica di conformità di cui all' articolo 10 del presente disciplinare per chiedere chiarimenti all' Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente

indirizzo: gestione.fesr@avepa.it.

4. Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione del Veneto, con sede in Viale Antonio Paolucci 34 - 30175 Marghera Venezia. Gli atti connessi all'Avviso per manifestazione di interesse e al presente disciplinare sono custoditi e visionabili presso la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione del Veneto, con sede in Viale Antonio Paolucci 34 - 30175 Marghera Venezia. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.

Articolo 18

Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base all'Avviso per manifestazione di interesse, con le modalità di seguito descritte:

a. fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b. apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

c. esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500.000 EUR;

d. per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;

e. per le operazioni di importanza strategica individuate organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link: <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>

3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

f. Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

g. Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti all'Avviso per manifestazione di interesse, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

- h. www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
- i. <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
- j. <http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

Articolo 19

Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom n. 966/2012 e s.m.i ed il regolamento (CE) n. 1605/2012 e s.m.i.;
- Regolamento UE 2020/852 sul principio della "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- Decisione C (2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- Decisione della Commissione europea (CE) C(2022)8415 del 16 novembre 2022, e successivamente modificato con Decisione CE C(2024) 4983 final del 10/07/2024 e modificato con Decisione C(2025)6916 final del 15/10/2025“ Approvazione PR FESR 2021-2027.

Normativa Nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 “Documento unico di regolarità contributiva”;
- Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività “e s.m.i.;
- Decreto legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla L. 16/05/2014 sulle semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva” e s.m.i.;
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). (25G00073) (GU Serie Generale n.105 del 08-05-2025)”
- Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatoria del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico.

Normativa Regionale

- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- Legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di protezione civile”;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno e 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25/10/2024);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 21 marzo 2023 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 843 del 16 luglio 2024 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 22 giugno 2023 di modifica, con la quale la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio;
- Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023, n. 130 del 27/09/2023, e n. 221 del 21/12/2023 e come modificato dal Decreto n. 17 del 12/02/2025 e Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del

27/09/2023 del Direttore della Programmazione Unitaria, reperibili al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sigeco>.

Articolo 20

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria, mail: programmazione-unitaria@regione.veneto.it, pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.

5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.

6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it e quello di AVEPA all'indirizzo e-mail: manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com.

7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia, 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione della domanda di agevolazione.

Appendice

ALLEGATO A3 – DNSH E VERIFICA CLIMATICA

Sezione A - DNSH

LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL PRINCIPIO “NON ARRECARRE UN DANNO SIGNIFICATIVO” (DNSH) PR FESR VENETO 2021 – 2027

PREMESSA

Il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce all’art. 2, paragrafo 42, l’immunizzazione dagli effetti del clima come “un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050”. Al successivo articolo 9 paragrafo 4 prevede che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile come stabilito nell’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH).

In riferimento al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), la Comunicazione della Commissione CE [Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final] - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (di seguito Comunicazione) e la nota EGESIF_21-0025-00 27/09/2021 “COMMISSION EXPLANATORY NOTE” (di seguito Nota EGESIF) hanno fornito alcuni elementi di chiarimento circa l’applicazione del principio anche nell’ambito della Politica di coesione.

Nella Nota EGESIF è chiarito come il principio vada interpretato nel contesto dell’Art. 17 del Regolamento sulla Tassonomia (852/2020), che definisce ciò che rappresenta un “danno significativo” in relazione a sei obiettivi ambientali coperti dal Regolamento della Tassonomia:

- a) un’attività è considerata arrecare danno significativo alla **mitigazione del cambiamento climatico** se determina una emissione significativa di gas a effetto serra;
- b) un’attività è considerata arrecare danno significativo all’**adattamento ai cambiamenti climatici** se determina un incremento degli impatti attuali e futuri del clima, sull’attività stessa, sulla natura o sulle persone;

- c) un'attività è considerata arrecare danno significativo all'**uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine** se compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine;
- d) un'attività è considerata arrecare danno significativo all'**economia circolare**, inclusa la prevenzione della produzione dei rifiuti e il riciclaggio se comporta significative inefficienze nell'uso dei materiali e nell'uso diretto o indiretto delle risorse naturali o se incrementa in modo significativo la produzione, termovalorizzazione o collocazione in discarica dei rifiuti o se la collocazione in discarica possa causare rischi ambientali significativi e a lungo termine;
- e) un'attività è considerata arrecare danno significativo alla **prevenzione e al controllo dell'inquinamento** se determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo;
- f) un'attività è considerata arrecare danno significativo alla **protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi** se è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannoso per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE) recepita a livello nazionale nella Parte seconda del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Il capitolo 5 della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al PR FESR 2021-2027 analizza i “possibili effetti ambientali” che le tipologie di azioni del Programma possono esprimere sulle diverse componenti ambientali. Questa analisi preliminare condotta a livello di obiettivo specifico non individua effetti significativi sull'ambiente dall'attuazione del PR FESR 2021-2027 e, per ciascuna tipologia di Azione e per ciascun obiettivo DNSH, è stata effettuata una valutazione del prevedibile impatto e sulla base del relativo esito sono state previste delle prescrizioni, laddove siano stati rilevati potenziali effetti negativi.

NORMATIVA E DOCUMENTI

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN	Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088. (ITA)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1214 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302485 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486	Il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 ed è stato modificato/integrato dai Regolamenti Delegati (UE) 2023/1214 e 2023/2485 che introducono criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici di attività economiche non previste nei precedenti documenti. e. Ulteriori aggiornamenti sono evidenziati nel Regolamento Delegato (UE) 2023/2486.
<u>Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani</u> (Sezione Normativa e Documenti di riferimento)	Comunicazione della Commissione CE [Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final] - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (di seguito Comunicazione) Altri orientamenti tecnici
<u>Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani</u> (Sezione Guida operativa per il rispetto del DNSH)	PNRR - GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL DNSH (Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 e successive modifiche e integrazioni)

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>

PR FESR 2021 - 2027 della Regione del Veneto - **Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale**

ORIENTAMENTI TECNICI E CRITERI GENERALI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH

Il presente documento intende fornire orientamenti tecnici rivolti sia ai beneficiari che agli istruttori incaricati delle verifiche di gestione su normativa, aspetti e criteri generali relativi al principio del DNSH al fine di rispondere alla prescrizione prevista dal paragrafo 4 dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1060. Il presente documento non è esaustivo e può essere oggetto di aggiornamenti sulla base di nuove e/o ulteriori disposizioni legislative e regolamentari. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto previsto dalla VAS, nonché dalla Normativa e dai documenti indicati nella specifica tabella (Documentazione di riferimento) e ss.mm.ii.

Con riferimento alle proposte progettuali di cui all'azione 2.4.1 Prevenzione del rischio da catastrofi ed aumento della resilienza – potenziamento delle strutture di comando e controllo (rete delle sale operative territoriale) e logistiche per la prevenzione e la gestione delle catastrofi, ai fini della verifica del principio del DNSH, la VAS prevede una sostanziale congruenza con il PNRR ed in particolare con la misura M2C4.1I1.1I1.1, con riferimento alle schede 3 e 6 delle Linee Guida-Circolare RGS n. 22 del 14/05/2024 e s.m.i.-. In merito alle verifiche delle prescrizioni previste ai fini del principio del DNSH, per tale Azione si rinvia in primis, per quanto applicabile, al contenuto delle rispettive schede DNSH del PNRR e successive modifiche e a quanto indicato nella VAS.

[Il principio DNSH \(Do No Significant Harm\) nel PNRR - Italia domani](#)

Con riferimento ad alcune specifiche tipologie di spese ammissibili, si specifica, inoltre, quanto segue:

1. SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA E ATTIVITÀ IMMOBILIARI

Sono ammissibili spese in linea con quanto definito all'interno dei Regolamenti Delegati (UE) 2021/2139, 2022/1214, 2023/2486 e ss.mm.ii. in relazione al rispetto del principio DNSH.

Di seguito si elencano i criteri minimi da rispettare per ottemperare al principio.

1.1 COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI

Descrizione dell'attività:

Sviluppo di progetti per la costruzione di edifici, tramite reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici, nonché la costruzione di edifici completi, in conto proprio.

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH:

- a) L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili;

b) Il fabbisogno di energia primaria¹, che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione, non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio². La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica dell'edificio «come costruito».

7. Fatta eccezione per gli impianti all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'appendice E dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139:

- il flusso d'acqua massimo dei rubinetti di lavandini e lavelli è di 6 litri/minuto;
- il flusso d'acqua massimo delle docce è di 8 litri/minuto;
- i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
- gli orinatoi usano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro;

8. Per evitare l'impatto del cantiere, l'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B dell'allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486;

9. I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all'appendice C dell'allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486;

10. I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti³ emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ dell'aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1 A e 1B per m³ dell'aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/EN 16516⁴ o ISO 16000-3:2011⁵ o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti⁶;

11. Nel caso in cui la nuova costruzione si trovi in un sito potenzialmente contaminato (brownfield), il sito è stato oggetto di un'indagine per individuare potenziali contaminanti, utilizzando ad esempio la norma ISO 18400⁷;

12. Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione;

¹ La quantità calcolata di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato agli usi tipici di un edificio, espressa da un indicatore numerico del consumo totale di energia primaria in kWh/m² all'anno e basata sulla metodologia di calcolo nazionale pertinente e come indicato nell'attestato di prestazione energetica.

² Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

³ Applicabile a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti, compresi i relativi adesivi e sigillanti, isolamento interno e trattamenti per le superfici interne, come ad esempio per trattare umidità e muffa

⁴ CEN/TS 16516:2013, Prodotti da costruzione – Valutazione del rilascio di sostanze pericolose – Determinazione delle emissioni in ambiente interno.

⁵ ISO 16000-3:2011, Aria in ambienti confinati – parte 3: Determinazione della formaldeide e di altri composti carbonilici nell'aria in ambienti confinati e nella camera di prova – Metodo di campionamento attivo.

⁶ Le soglie di emissione di composti organici volatili cancerogeni si riferiscono a un periodo di prova di 28 giorni.

⁷ Serie ISO 18400, Qualità del suolo – Campionamento.

13. L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del dell'allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486;

14. La nuova costruzione non è realizzata su:

- terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE⁸;
- terreni vergini con un elevato valore riconosciuto in termini di biodiversità e terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea⁹ o nella lista rossa dell'IUCN¹⁰;
- terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO¹¹.

15. Inoltre, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la costruzione degli edifici viene eseguita in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Il progetto deve prevedere, a tal fine, che, i rifiuti non pericolosi generati in cantiere, escludendo gli scavi, vengano avviati a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Orientamenti per garantire il rispetto del principio DNSH (elenco non esaustivo e implementabile rispetto alla situazione specifica)

La prestazione energetica è certificata mediante Attestato di Prestazione Energetica APE.

Scheda tecnica di prodotto, certificazione dell'edificio/impianto o etichetta di prodotto delle componenti e materiali edili utilizzati.

Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Titoli Abilitativo rilasciato dall'autorità competente.

Documentazione a comprova della corretta gestione dei rifiuti del cantiere.

1.2 RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI

Descrizione dell'attività:

Opere edilizie e di ingegneria civile o loro preparazione.

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH:

⁸ JRC ESDCA, LUCAS: Land Use and Coverage Area frame Survey, (versione del 27.6.2023): <https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas>.

⁹ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del 27.6.2023): <https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species>.

¹⁰ IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species (versione del 27.6.2023): <https://www.iucnredlist.org>.

¹¹ Terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Termini e definizioni. (versione del 27.6.2023): <http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>.

c) L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili;

d) Fatta eccezione per gli impianti all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'appendice E dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139:

- il flusso d'acqua massimo dei rubinetti di lavandini e lavelli è di 6 litri/minuto;
- il flusso d'acqua massimo delle docce è di 8 litri/minuto;
- i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
- gli orinatoi usano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro;

e) I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all'appendice C dell'allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486;

f) I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti¹² emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ dell'aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1 A e 1B per m³ dell'aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/EN 16516¹³ o ISO 16000-3:2011¹⁴ o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti¹⁵;

g) Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione.

h) Inoltre, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la ristrutturazione di edifici esistenti degli edifici viene eseguita in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Il progetto deve prevedere, a tal fine, che, i rifiuti non pericolosi generati in cantiere, escludendo gli scavi, vengano avviati a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Orientamenti per garantire il rispetto del principio DNSH (elenco non esaustivo e implementabile rispetto alla situazione specifica)

¹² Applicabile a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti, compresi i relativi adesivi e sigillanti, isolamento interno e trattamenti per le superfici interne, come ad esempio per trattare umidità e muffa

¹³ CEN/TS 16516:2013, Prodotti da costruzione – Valutazione del rilascio di sostanze pericolose – Determinazione delle emissioni in ambiente interno.

¹⁴ ISO 16000-3:2011, Aria in ambienti confinati – parte 3: Determinazione della formaldeide e di altri composti carbonilici nell'aria in ambienti confinati e nella camera di prova – Metodo di campionamento attivo.

¹⁵ Le soglie di emissione di composti organici volatili cancerogeni si riferiscono a un periodo di prova di 28 giorni.

Scheda tecnica di prodotto, certificazione dell'edificio/impianto o etichetta di prodotto delle componenti e materiali edili utilizzati.

Documentazione a comprova della corretta gestione dei rifiuti del cantiere.

2. MACCHINARI, IMPIANTI PRODUTTIVI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE, HARDWARE

Sono ammissibili acquisti in linea con gli standard più aggiornati in termini di efficienza energetica e conformi alle attuali normative comunitarie e nazionali, tra cui la Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi, il Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers), il Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays) e il Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products).

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH:

- a) dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti elettronici in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG;
- b) le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggiate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti;
- c) nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti;

Orientamenti per garantire il rispetto del principio DNSH (elenco non esaustivo e implementabile rispetto alla situazione specifica)

1. Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore;
2. I prodotti acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark TCO Certified o altra etichetta equivalente).

In relazione al precedente punto 2. si può considerare equivalente uno dei seguenti elementi:

- Etichetta EPA ENERGY STAR;
- Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424);
- Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043
- La conformità delle apparecchiature rispetto alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.); Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi; Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers); Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays); Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products).

Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate (se espressamente previste nel bando) dovrà essere fornita una delle certificazioni di sistema di gestione seguente:

- a) ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento – il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto);
- b) EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

● **LICENZE E SERVIZI INFORMATICI INCLUSI SERVIZI IN CLOUD E SOFTWARE SAAS**

Il fornitore del servizio di hosting e/o cloud deve disporre di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS verificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico scopo a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In alternativa, norme/certificazioni equivalenti rispetto a quelle elencate (a titolo di esempio: EPA ENERGY STAR / ISO/IEC 30134-4:2017 [standard di efficienza energetica per nuovo HW], EN 50625 [Gestione Rifiuti], UNI EN ISO IEC 50001 / EN 50600/ISO IEC 22237 / ANSI TIA-942 pertinente [Potenziale di riscaldamento Globale GWP], EN IEC 63000:2018 [Sostanze pericolose], etc.).

● **CONSUMO DI SUOLO**

Gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo così come definito dall'articolo 2 c) della legge regionale n.14 del 2017, nel rispetto della disciplina stabilita dalla medesima L.R 14/2017 all'art 3 e successivi; tali interventi possono ricadere in qualsiasi area urbana omogenea, purché essi siano muniti delle idonee autorizzazioni edilizie, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate.

● **SITI NATURA 2000**

In fase di presentazione del progetto è necessario selezionare e completare, nel relativo quadro del sistema informatico, la dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza.

VERIFICA DEL DNSH IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO - EX ANTE

ai sensi dell'art. 57, comma 2 del Codice degli Appalti - D.Lgs n.36/2023

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica

amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

VERIFICA DEL DNSH IN FASE DI RENDICONTAZIONE - EX POST

(eventualmente integrabile con quanto richiesto dal Codice degli Appalti: D.Lgs n.36/2023 art. 116 Collaudo e verifica di conformità)

PREMESSA

Per quanto concerne gli interventi e le relative spese evidenziate nella proposta progettuale, la verifica ex post del rispetto del DNSH potrà essere assolta con le seguenti modalità:

- **mediante la predisposizione di perizia asseverata riferita agli elementi di cui al successivo punto A) sottoscritta da tecnico abilitato;**
- **fornendo la documentazione probante i CAM ai sensi del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.36/2023;**
- **utilizzando in modo combinato le modalità di cui ai precedenti punti 1. e 2. sulla base delle specificità puntualmente descritte.**

- **Perizia asseverata in relazione alla tipologia di spese sostenute, del rispetto del DNSH, contenente i seguenti dettagli:**

1. SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA E ATTIVITÀ IMMOBILIARI

☐ **Si**

☐ **No**

In caso di risposta affermativa, compilare il riquadro sottostante a dimostrazione del rispetto del principio DNSH, tenuto conto dei criteri indicati nel **paragrafo 1 “SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA E ATTIVITÀ IMMOBILIARI”** e di quanto previsto nell'appendice 3 “LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL PRINCIPIO “NON ARRECARRE UN DANNO SIGNIFICATIVO” (DNSH) PR FESR VENETO 2021 – 2027”.

[...]

Barrare e/o compilare le sezioni di interesse sulla base delle spese sostenute e rendicontate nel progetto

2. ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE

☐ Si

☐ No

In caso di risposta affermativa, compilare la tabella sottostante a dimostrazione del rispetto del principio DNSH, tenuto conto dei criteri indicati nel **paragrafo 2 “ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE”** e di quanto previsto nell’appendice 3 “LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL PRINCIPIO “NON ARRECARRE UN DANNO SIGNIFICATIVO” (DNSH) PR FESR VENETO 2021 – 2027”.

Fornitore	Tipologia bene	Iscrizione fornitore piattaforma RAEE	Etichetta/certificazione (indicare tipologia e allegare il certificato)

(aggiungere eventuali ulteriori righe)

3. LICENZE E SERVIZI INFORMATICI INCLUSI SERVIZI IN CLOUD E SOFTWARE SAAS

☐ Si

☐ No

In caso di risposta affermativa, compilare la tabella sottostante a dimostrazione del rispetto del principio DNSH, tenuto conto dei criteri indicati nel **paragrafo 3 “ LICENZE E SERVIZI INFORMATICI INCLUSI SERVIZI IN CLOUD E SOFTWARE SAAS”** e di quanto previsto nell’appendice 2 “LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL PRINCIPIO “NON ARRECARRE UN DANNO SIGNIFICATIVO” (DNSH) PR FESR VENETO 2021 – 2027”.

Fornitore	Tipologia bene/servizio	Certificazione (indicare tipologia e <u>allegare idonea documentazione</u>)

4. OPERE EDILI

Descrivere come nella realizzazione del progetto sia stato garantito il rispetto di standard e misure utili a minimizzare l'impatto ambientale.

NOTE: la documentazione (ad esempio schede tecniche di prodotto, certificati attestanti l'avvio al recupero di materiali di scarto prodotti durante l'intervento, ecc...) sulla base della quale viene rilasciata la presente descrizione, non dovrà essere allegata in fase di rendicontazione, ma dovrà essere conservata presso la sede del beneficiario e messa a disposizione in caso di richiesta e/o successivi controlli. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultimo titolo di spesa ammesso e rendicontato.

Le autorizzazioni edilizie, nelle loro diverse forme, saranno vincolate al parere positivo dell'autorità competente in materia di assetto e vincolo idrogeologico, acquisito tramite il S.U.E. (Sportello Unico Edilizia)

MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH: DECADENZA TOTALE/PARZIALE

DECADENZA TOTALE

La mancata presentazione o incongruente compilazione della perizia asseverata comporta la decadenza totale al sostegno.

DECADENZA PARZIALE

Il mancato rispetto del principio DNSH comporta il taglio della spesa per la quale non sono state rispettate le prescrizioni indicate.

Sezione B - VERIFICA CLIMATICA

Con la presente Manifestazione di Interesse, la Regione del Veneto intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo *“l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni”*.

La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea *“Orientamenti tecnici*

per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021. Successivamente sono stati adottati gli “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027”, disponibili al seguente link:

<https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/verifica-climatica-dei-progetti-infrastrutturali-finanziati-dalla-politica-di-coesione-2021-2027/>

Per la verifica climatica, in sede di presentazione del progetto esecutivo si richiede, nei casi previsti, una Relazione di verifica climatica firmata digitalmente da un tecnico abilitato.